

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 agosto 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 marzo 1993, n. 0129/Pres.

**Legge regionale 29/1992, art. 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura . . . . Pag. 1**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 marzo 1993, n. 0129/Pres.

**Legge regionale 29/1992, art. 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 1993)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 ed in particolare l'art. 21;

Attesa l'opportunità di provvedere a regolamentare alcuni aspetti in ordine alle fattispecie relative alla formazione ed alla presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, applicabili di volta in volta in esecuzione delle varie normative vigenti nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura;

Ritenuto che la documentazione da allegare alle domande debba essere, di norma, quella necessaria e sufficiente all'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle domande ed alla attivazione dei benefici previsti dalle normative di settore, sia sotto il profilo strettamente giuridico, sia sotto quello del merito tecnico-economico;

Ritenuta la necessità di regolamentare in via transitoria i termini di presentazione della documentazione a completamento delle domande pervenute prima della pubblicazione del presente decreto;

Ritenuto altresì che l'amministrazione regionale possa sempre riservarsi di richiedere una ulteriore documentazione necessaria al fine di un più oculato accertamento delle situazioni sia in fatto che in diritto;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 dicembre 1992;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 22 del 14 gennaio 1993;

Decreta:

È approvato il regolamento riguardante «Legge regionale 29/1992, art. 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 3 marzo 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, il 20 aprile 1993*

*Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n. 171*

**LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1992, N. 29, ART. 21 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI - REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACCESSO APPLICABILI NELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA.**

*Titolo I*

GENERALITÀ

Art. 1.

La documentazione da allegare alle domande di aiuto deve, di norma, essere necessaria e sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione delle domande stesse ed alla attivazione dei benefici previsti dalle normative di settore sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello del merito tecnico-economico.

Art. 2.

Le domande già pervenute potranno essere completate con la documentazione di cui al precedente articolo entro mesi due dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

## Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria al fine di un più oculato accertamento delle specifiche situazioni sia in fatto che in diritto.

## Art. 4.

Gli atti di recesso e rinuncia a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici vanno motivati.

## Art. 5.

Le prescrizioni attinenti la fase della liquidazione vengono impartite con il decreto di concessione.

## Art. 6.

Agli interessati, per il 1993, viene comunque garantito un termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

## Titolo II

## INVESTIMENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI

## Capo I

*Investimenti nelle aziende agricole che praticano la coltivazione di terreni, l'allevamento di bestiame e le attività connesse* (legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 4; legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, articoli 4 e 5; regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43 e 44; legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, art. 1; legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, art. 2; legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, art. 24; regolamento (CEE) n. 2328/91; decreto del presidente della giunta regionale n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni).

## Art. 7.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

## Art. 8.

Le domande volte all'approvazione di piani di miglioramento materiale devono contenere, oltre agli estremi anagrafici dei richiedenti, alla indicazione della ubicazione dell'azienda e alla indicazione della spesa complessiva prevista dagli investimenti, l'impegno alla tenuta della contabilità aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e devono essere corredate dal relativo piano di miglioramento materiale.

Il piano di miglioramento materiale deve essere datato e firmato dal richiedente ed eventualmente dal tecnico estensore.

## Art. 9.

Le istanze di contributo devono contenere i seguenti elementi:

estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell'azienda ove verrà effettuato l'intervento;

descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento;

impegno a non distogliere dal previsto impiego il macchinario e le altre cose mobili per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti e a non mutare, per un periodo di almeno dieci anni, da tale data, la destinazione dei fabbricati e della altre opere fisse ammesse a contributo;

dichiarazione di consapevolezza che l'ammissibilità dell'investimento è subordinata alla rispondenza dell'operazione alle condizioni ed alla procedura prevista dalle norme in vigore e dalle altre disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;

dichiarazione di esonero dell'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

dichiarazione di avere o meno presentato piano di miglioramento relativo all'investimento in argomento.

## Art. 10.

Le domande di contributo in conto capitale devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'istruttoria composta da:

relazione agro-economica illustrativa delle finalità degli investimenti previsti e descrittiva delle caratteristiche generali dell'azienda, della ripartizione culturale ordinariamente adottata e degli allevamenti mediamente presenti nel corso dell'annata agraria. Detta relazione è facoltativa qualora l'investimento sia compreso in un piano di miglioramento materiale;

preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzatura ed impianti, il cui costo dovrà essere desunto da offerte, formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composto da idonei elaborati grafici esplicativi, vistati per conformità alla concessione o autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;

concessione o autorizzazione edilizia o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

documentazione identificativa dei fondi e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la disponibilità degli stessi;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/i titolare/i dell'azienda, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari;

certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari dell'azienda;

atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione a presentare l'istanza contributiva qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita, una cooperativa o una stalla sociale cooperativa.

## Capo II

*Investimenti relativi alla raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche ed alla commercializzazione dei prodotti per l'agricoltura* (legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 4; legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, art. 7; regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43-44; legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, art. 24 e loro successive modificazioni ed integrazioni).

## Art. 11.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura.

## Art. 12.

Le domande di contributo relative ad investimenti nel settore della raccolta, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei prodotti per l'agricoltura devono riportare i seguenti elementi:

estremi anagrafici del presidente o del legale rappresentante, nonché estremi identificativi della cooperativa o del soggetto beneficiario;

descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi per l'intervento;

impegno a non distogliere dal previsto impiego il macchinario e le altre cose mobili per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti e a non mutare, per un periodo di almeno dieci anni, da tale data, la destinazione dei fabbricati e delle altre opere fisse ammesse a contributo;

dichiarazione di consapevolezza che l'ammissibilità dell'investimento è subordinata alla rispondenza dell'operazione alle condizioni ed alla procedura prevista dalle norme in vigore e dalle altre disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;

dichiarazione di esonero dell'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

## Art. 13.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'istruttoria composta da:

relazione illustrativa delle finalità e delle caratteristiche tecnico-economiche degli investimenti previsti, delle caratteristiche generali della cooperativa o del soggetto beneficiario e dello specifico programma di sviluppo; il programma pluriennale dovrà indicare il piano delle attività e delle risorse da impiegare per lo sviluppo, l'ammodernamento, la eventuale riconversione e la penetrazione commerciale;

preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzature ed impianti, il cui costo dovrà essere desunto da offerte, formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composti da idogei elaborati grafici esplicativi, vistati per conformità alla concessione o autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;

concessione o autorizzazione edilizia o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

documentazione identificativa dei fondi e dei fabbricati interessati alle opere, comprovante la disponibilità degli stessi;

atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza, atti relativi alle cariche sociali, verbale relativo all'approvazione del progetto e all'autorizzazione a presentare l'istanza di contributo.

## Capo III

*Investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990).*

## Art. 14.

Le domande per l'inserimento nei programmi operativi, in originale e copia, unitamente alla documentazione conoscitiva del progetto, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura.

## Art. 15.

La documentazione conoscitiva dell'investimento deve essere compilata secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dalla direzione regionale dell'agricoltura al fine di:

valutare la conformità delle azioni proposte alla politica agricola comune;

valutare il contributo dell'azione proposta al miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione del settore di produzione in questione;

valutare la coerenza delle misure ai piani settoriali e ai criteri di selezione approvati dalla CEE;

valutare l'impatto socio-economico delle azioni nelle zone interessate;

valutare le conseguenze sull'ambiente;

verificare che le modalità di esecuzione e di finanziamento siano idonee a garantire un'efficace realizzazione dell'iniziativa proposta.

## Art. 16.

Le richieste escluse dai programmi operativi verranno archiviate e gli atti ed elaborati a corredo dell'istanza restituiti per un'eventuale riproposizione dell'iniziativa da parte della ditta, qualora interessata.

## Capo IV

*Opere infrastrutturali, investimenti collettivi nelle zone montane, investimenti di interesse generale per lo sviluppo dell'agricoltura (legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, art. 1, comma 2; legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 4; regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43, 44; legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, art. 24; decreto del presidente della giunta regionale n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992, par. 18 e loro successive modificazioni ed integrazioni).*

## Art. 17.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura.

## Art. 18.

Le domande di contributo relative ad opere infrastrutturali, investimenti collettivi nelle zone montane e investimenti di interesse generale, devono riportare i seguenti elementi:

estremi anagrafici del presidente o del legale rappresentante, nonché estremi identificativi dell'ente interessato;

descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento;

dichiarazione di consapevolezza che in caso di eventuale rinuncia del contributo deve essere inoltrata all'amministrazione regionale istanza motivata che, escludendo qualsiasi responsabilità vanificante l'intervento pubblico, illustri le ragioni che impediscono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;

dichiarazione di esonero dell'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

## Art. 19.

Ai fini dell'istruttoria preliminare le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

relazione illustrativa nella quale si evidenzino le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi della incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione sulla fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;

progetto di massima, composto degli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento;

preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione;

incarico al legale rappresentante di inoltrare la richiesta all'amministrazione regionale, comprese eventuali deleghe dei privati interessati;

deliberazione di classificazione ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 9, nei casi di interventi relativi a strade vicinali.

Per le cooperative, loro consorzi e società dovrà essere prodotta la documentazione amministrativa necessaria alla individuazione delle stesse ed in particolare statuto, atto costitutivo, cariche sociali, elenco soci, certificato di vigenza.

## Art. 20.

Dopo l'adozione delle delibere della giunta regionale, gli interessati, dovranno fornire la sottoindicata documentazione, entro i termini di volta in volta stabiliti:

approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente;

atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato composti da idonei elaborati grafici, vistati per conformità alla concessione o autorizzazione edilizia e da relazione tecnica;

preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzature, impianti, il cui costo dovrà essere desunto da offerte, formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

concessione edilizia o autorizzazione comunale; eventuali altre autorizzazioni;

dimostrazione della disponibilità delle superfici e/o degli immobili interessati all'investimento e nel caso di opere comuni a più fondi, la dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate.

## Titolo III

## AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

## Capo I

*Mutui per la formazione e l'ampliamento dell'azienda diretto-coltivatrice - Acquisto di fondi rustici* (decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114; legge regionale 16 maggio 1973, n. 45; legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, art. 5, punto g) e loro successive modificazioni ed integrazioni).

## Art. 21.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

## Art. 22.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

stato di famiglia;

preliminare di compravendita oppure promessa di vendita debitamente registrati ovvero contratto di compravendita non antecedente a trenta giorni dalla data di presentazione della domanda;

certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto;

eventuali piani di frazionamento;

estratto di mappa dei terreni oggetto di acquisto;

certificati catastali dei terreni preposseduti dal richiedente (oppure copie autenticate degli atti di acquisto);

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori ai fini dell'accertamento dei terreni preposseduti;

copia del contratto di affittanza o di denuncia verbale di affitto terreni (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) concernente i terreni condotti in affitto o per altro titolo dal richiedente;

in caso di acquisto effettuato nell'esercizio del diritto di prelazione: copia della proposta di alienazione notificata al richiedente, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni e copia della comunicazione con la quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione;

in caso di acquisto effettuato nell'esercizio del diritto di riscatto di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590: atto notarile dal quale risultino le generalità e il grado di parentela del componente la famiglia il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune e la data in cui tale cessazione è avvenuta;

in caso di acquisto effettuato nell'esercizio del diritto di riscatto di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590: copia dell'atto con cui il richiedente ha notificato alla parte interessata di voler avvalersi del diritto di riscatto;

certificato di idoneità e qualifica professionale;

eventuali rinunce al diritto di prelazione;

eventuali dichiarazioni di prefinanziamento ottenute da banche o da terzi, in attesa dell'erogazione del mutuo e relative quietanze.

## Capo II

*Prestiti e mutui per la trasformazione di passività onerose di aziende agricole singole ed associate e di cooperative e loro consorzi, in essere alla data di riferimento* (legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, art. 5, punto d); legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, art. 14; la legge regionale 2/1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 63 del 22 luglio 1992, nelle more del rilascio del parere della CEE non è operativa).

## Art. 23.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

## Art. 24.

Le domande proposte da cooperative agricole e forestali e loro consorzi devono essere corredate dalla seguente documentazione:

statuto;

atto costitutivo;

certificato di iscrizione al registro delle cooperative;

ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, con l'annotazione degli estremi dell'intervenuto deposito presso il competente tribunale;

relazione sottoscritta dal collegio sindacale attestante l'origine della passività, il preventivo piano di rientro dalla stessa, le cause che hanno determinato l'impossibilità a rispettare il piano di rientro medesimo, lo stato patrimoniale finanziario dell'azienda alla data della domanda dal quale emerge l'impossibilità a far fronte alla passività con mezzi ordinari o propri e nel contempo il risanamento aziendale perseguibile entro i termini dell'operazione creditizia;

estratto autenticato della delibera del competente organo societario con cui si autorizza l'assunzione del prestito o mutuo, dando incarico al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere le dichiarazioni e gli atti, ed assumere le relative obbligazioni, facoltizzandolo altresì a compiere ogni operazione a ciò necessaria;

estratto autenticato del verbale di nomina delle cariche sociali recante anche la composizione del collegio sindacale.

#### Art. 25.

Le domande proposte da aziende devono essere corredate dalla seguente documentazione:

relazione attestante l'origine della passività, il preventivo piano di rientro dalla stessa, le cause che hanno determinato l'impossibilità a rispettare il piano di rientro medesimo, lo stato patrimoniale finanziario dell'azienda alla data della domanda dal quale emerge l'impossibilità a far fronte alla passività con mezzi ordinari o propri e nel contempo il risanamento aziendale perseguibile entro i termini dell'operazione creditizia;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai terreni condotti in proprietà o a qualsiasi altro titolo;

stato di famiglia.

#### Art. 26.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, non appena acquisita la domanda, invieranno ai richiedenti tre copie del modello sul quale ogni istituto od ente presso il quale sono state denunciate le esposizioni debitorie attesterà, oltre alla sussistenza e all'entità delle passività onerose, anche la specie dei finanziamenti in essere alla data di riferimento e alla data di presentazione della domanda, nonché la sussistenza delle altre condizioni richieste con particolare riguardo alla continuità temporale della passività che non dovrà risultare in nessun caso e in nessun momento considerato (dalla data di riferimento a quella di presentazione della domanda) inferiore a quella oggetto dell'attestazione.

#### Capo III

*Prestiti o mutui per l'esecuzione di piantagioni e/o trasformazione per la costruzione e/o per l'acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole e vitivivaistiche (legge regionale 29 novembre 1982, n. 80, art. 5, punti i) ed f).*

#### Art. 27.

Si applicano le modalità di cui al decreto del presidente della giunta regionale 25 agosto 1988, n. 343 per gli interventi di cui al punto i) e al decreto del presidente della giunta regionale 25 agosto 1988, n. 344 per gli interventi di cui al punto f).

#### Capo IV

*Concessione di prestiti agrari per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio e delle produzioni zootecniche e per l'acquisto di trattori, macchine ed attrezzature per l'attività agricola (legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, art. 6; legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, art. 16).*

#### Art. 28.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con indicazione dell'istituto di credito prescelto.

#### Art. 29.

Le domande volte all'approvazione di piani di miglioramento materiale devono contenere oltre agli estremi anagrafici dei richiedenti, alla indicazione della ubicazione dell'azienda e alla indicazione della spesa complessiva prevista dagli investimenti, l'impegno alla tenuta della contabilità aziendale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e devono essere corredate dal relativo piano di miglioramento materiale.

Il piano di miglioramento materiale deve essere datato e firmato dal richiedente ed eventualmente dal tecnico estensore.

#### Art. 30.

Le domande di prestito devono essere accompagnate dalla documentazione necessaria all'istruttoria composta da:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'azienda, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari;

relazione agro-economica illustrativa delle finalità degli investimenti previsti e descrittiva delle caratteristiche generali dell'azienda, della ripartizione colturale ordinariamente adottata e degli allevamenti mediamente presenti nel corso dell'annata agraria. Detta relazione è facoltativa qualora l'investimento sia compreso in un piano di miglioramento materiale;

preventivo di spesa relativo all'acquisto delle attrezzature e dei macchinari il cui costo dovrà essere desunto da apposite offerte, formulate da ditte specializzate, ed adeguatamente illustrate da apposita relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate;

certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari dell'azienda;

atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificati di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti, verbale relativo all'autorizzazione a presentare l'istanza di prestito qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita, una cooperativa o una stalla sociale cooperativa.

#### Capo V

*Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio a favore di cooperative agricole e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi per le corresponsioni di anticipazioni ai soci conferenti (legge regionale 12 agosto 1975, n. 57).*

#### Art. 31.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite l'istituto di credito prescelto, tenuto conto delle indicazioni formulate annualmente dalla giunta regionale, corredate dai seguenti documenti:

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con indicazione del legale rappresentante;

verbale della delibera del competente organo di autorizzazione alla richiesta del prestito;

elenco soci;

statuto;

atto costitutivo;

bilancio consuntivo concernente l'ultimo esercizio con la relazione del consiglio di amministrazione e relativo verbale dell'assemblea che approva il bilancio.

Le domande di prestito presentate dalle stalle sociali devono essere inoltre corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che la maggioranza dei soci producono direttamente e conferiscono prodotti agricoli per l'alimentazione animale.

## Capo VI

*Concorso nel pagamento negli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti dalle imprese agro-industriali di trasformazione, aventi sede nella regione da destinare esclusivamente al pagamento del prodotto uva acquistato* (legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, art. 6).

## Art. 32.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate, dopo la stipula degli accordi interprofessionali, alla direzione regionale dell'agricoltura ed all'istituto di credito prescelto, entro i termini fissati con deliberazione della giunta regionale.

## Art. 33.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con indicate le cariche sociali;

certificato di iscrizione al registro delle ditte alla camera di commercio;

statuto;

atto costitutivo;

deliberazione di autorizzazione del consiglio di amministrazione a presentare l'istanza di prestito.

## Capo VII

*Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole* (legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, art. 12).

## Art. 34

Le domande, in originale e copia, vanno presentate all'istituto di credito prescelto. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura rilasceranno un parere relativamente all'entità del prestito massimo concedibile.

## Art. 35.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) per le cooperative:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale superficie aziendale condotta e la ripartizione colturale prevista per l'annata agraria per la quale viene richiesto il finanziamento;

copia dell'ultimo bilancio approvato sottoscritto dal presidente;

certificato rilasciato dal tribunale attestante l'iscrizione delle cooperative nel registro delle società, con indicate le cariche sociali;

b) per le aziende:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie aziendale condotta e la ripartizione colturale prevista per l'annata agraria per la quale viene richiesto il finanziamento.

## Art. 36.

Per le sole aziende ad indirizzo zootecnico e per le stalle sociali cooperative che richiedano la commisurazione del prestito ai parametri stabiliti dall'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 gli ispettorati provinciali dell'agricoltura attesteranno la consistenza degli allevamenti.

## Capo VIII

*Avversità atmosferiche, prestiti per la ricostituzione di capitali di conduzione* (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera c).

## Art. 37.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 38.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

Nel caso di società o cooperativa di produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con indicate le cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

## Capo IX

*Avversità atmosferiche, prestiti per l'esercizio della conduzione dell'anno dell'evento calamitoso o di quello immediatamente successivo* (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera d).

## Art. 39.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 40.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

Nel caso di società o cooperative, si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale, con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

## Capo X

*Avversità atmosferiche, mutui per il ripristino, la ricostruzione, la riconversione delle strutture fondiari aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendali (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera e).*

## Art. 41.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

I termini di inizio per la presentazione delle domande decorrono dal giorno in cui si è verificato l'evento.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dai seguenti documenti distinti a seconda della tipologia dell'intervento:

## a) ricostituzione scorte:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;  
offerte e preventivi di spesa;  
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento della calamità e quelle distrutte e danneggiate;

## b) ripristino strutture con spesa inferiore a L. 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;  
relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente;  
concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;  
computo metrico estimativo firmato dal richiedente o preventivo di spesa o offerte;  
altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

## c) ripristino strutture con spesa superiore a L. 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;  
concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;  
relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;  
disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;  
computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato o preventivo di spesa o offerte;  
certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino.

Nel caso la richiesta del concorso negli interessi riguardanti società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a L. 30.000.000 potrà essere autorizzato dal direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta.

## Capo XI

*Avversità atmosferiche prestite di esercizio a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e associazioni riconosciute di produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera f).*

## Art. 42.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 43.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

bilanci relativi ai due esercizi finanziari antecedenti all'evento calamitoso.

## Capo XII

*Mutui per investimenti strutturali in favore di cooperative agricole e loro consorzi e all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61).*

## Art. 44.

Le domande di mutuo, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura congiuntamente alla corrispondente domanda di contributo, nonché all'istituto di credito prescelto.

## Art. 45.

Le domande di mutuo relative ad investimenti strutturali devono riportare i seguenti elementi:

estremi anagrafici del presidente o del legale rappresentante, nonché estremi identificativi della cooperativa o del soggetto beneficiario;

descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento ad eccezione del contributo in conto capitale;

impegno a non distogliere dal previsto impiego il macchinario e le altre cose mobili per un periodo di almeno cinque anni dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti e a non mutare, per la durata dell'operazione e comunque per almeno dieci anni, dalla data suddetta, la destinazione dei fabbricati e delle altre opere fisse;

dichiarazione di consapevolezza che l'ammissibilità dell'investimento è subordinata alla rispondenza dell'operazione alle condizioni ed alla procedura prevista dalle norme in vigore e dalle altre disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;

dichiarazione di esonero dall'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia.

## Art. 46.

Ai fini della documentazione nelle domande si farà richiamo a quanto già presentato in sede di domanda di contributo.

## Capo XIII

*Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 12)*

## Art. 47.

Si applicano le medesime modalità di cui al precedente Capo IV.

## Capo XIV

*Mutui per l'irrigazione (D.L. 13 agosto 1975, n. 377, art. 7 legge 16 ottobre 1975, n. 493)*

## Art. 48.

Si applicano le medesime modalità di cui al precedente Capo IV.

## Capo XV

*Agevolazioni particolari per l'investimento dei giovani in agricoltura (legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, art. 5, punto 1, lettera b).*

## Art. 49.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

## Art. 50.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita;
- diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, in scienze delle produzioni animali o diploma di istituto agrario, di istituto professionale ad indirizzo agrario, oppure attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 3, punto b) della legge regionale 19/88;
- dichiarazione di inizio attività presentata all'Ufficio I.V.A.;
- certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- atti comprovanti il possesso dell'azienda oggetto del primo insediamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idoneo ad individuare le caratteristiche e le dimensioni aziendali da compilarsi su modelli predisposti;
- schede riguardanti i dati caratteristici dell'azienda il riparto ed utilizzazione della superficie aziendale e l'eventuale quadro di consistenza media degli allevamenti da compilarsi su modelli predisposti;
- atto autenticato comprovante l'eventuale contitolarietà nella partecipazione del richiedente ad impresa familiare o società di persone o cooperativa, aventi per oggetto la gestione dell'azienda, con indicazione della data di assunzione della responsabilità civile e fiscale nella gestione stessa;
- certificazione rilasciata dall'istituto bancario attestante l'importo dei prestiti contratti e le motivazioni di origine.

## Titolo IV

## AIIII ALLA VITICOLTURA

## Capo I

*Premi di ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (regolamento (CEE) n. 458/80 del 18 febbraio 1980)*

## Art. 51.

Le domande di verifica di esecuzione dei vigneti e di contestuale liquidazione del premio, in originale e copia, vanno inoltrate dal legale rappresentante dell'organismo associativo che opera per conto dei singoli beneficiari alla direzione regionale dell'agricoltura, entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno e potranno comprendere impianti eseguiti nell'anno e/o negli anni precedenti.

## Art. 52.

Le domande, in originale e copia, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- elenco dei beneficiari riportato su appositi prospetti predisposti dalla direzione regionale dell'agricoltura;
- documentazione catastale o atti equipollenti delle particelle interessate alla ristrutturazione e relativi estratti di mappa;
- disegno planimetrico del vigneto riportante il sesto d'impianto;
- fattura di acquisto delle barbatelle;
- copia dell'autorizzazione al reimpianto dei vigneti oggetto di ristrutturazione;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

## Capo II

*Aiuti supplementari forfettari alle aziende e alle cooperative che beneficiano del premio di ristrutturazione collettiva dei vigneti (legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, art. 3).*

## Art. 53.

Le domande per la concessione degli aiuti devono pervenire alla direzione regionale dell'agricoltura entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno.

## Art. 54.

Le domande, in originale e copia, devono essere corredate da fotocopia del tesserino del codice fiscale.

## Titolo V

## ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI

## Capo I

*Interventi per la costituzione, il funzionamento ed attività varie (legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, articoli 9 e 10 e successive modificazioni ed integrazioni).*

## Art. 55.

Le domande devono pervenire alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui le spese si riferiscono.

## Art. 56.

Le domande, in originale e copia, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto sociale;
- eventuale regolamento interno;
- estratto del libro soci, indicante per ciascun socio la data cui risale l'iscrizione;
- estratto del libro verbali delle assemblee concernenti gli eventuali provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dai regolamenti comunitari e leggi nazionali;
- elenco delle spese di costituzione e loro entità;
- relazione sull'attività da svolgere nell'anno cui si riferisce la richiesta e prospetto indicante la previsione di spesa di funzionamento amministrativo;
- bilancio di previsione approvato dagli organi competenti dell'associazione, che potrà essere presentato anche in data successiva a quella di presentazione della domanda.

## Titolo VI

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO  
E L'INCREMENTO DELLE SPECIE ANIMALI  
ALLEVATE NELLA REGIONE

## Capo I

*Contributi agli allevatori per l'acquisto di produttori maschi e femmine di razza pregiata (legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 2)*

## Art. 57.

Le domande, in originale e copia, da presentare alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono essere prodotte sia dagli allevatori singoli o associati, sia cumulativamente dalle Associazioni provinciali degli allevatori.

Gli acquisti oggetto delle predette domande devono essere documentati entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza. Trascorso detto periodo le domande si considerano rinunciate.

## Art. 58.

A corredo della domanda i richiedenti sono tenuti ad allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società;
- dichiarazione del Tribunale sulla pienezza della facoltà della società, con l'indicazione del legale rappresentante della stessa;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- estratto della delibera del competente organo societario con cui si approva l'iniziativa e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla superficie aziendale ed agli eventuali coadiuvanti familiari;
- relazione tecnico-economica nella quale siano indicati gli obiettivi degli investimenti da effettuare, la descrizione dell'azienda con l'indicazione della ripartizione colturale delle superfici e del numero medio di capi presenti.

## Art. 59.

Gli acquisti oggetto delle predette domande devono essere documentati mediante fatture, certificati genealogici, certificati sanitari previsti dalle norme di polizia veterinaria.

## Capo II

*Incentivi per lo sviluppo e il sostegno dell'apicoltura*  
(legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, art. 3, comma 1)

## Art. 60.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, a termini di legge, entro il 15 aprile di ogni anno.

Gli acquisti previsti dalle lettere *b)* e *d)* devono essere documentati entro sei mesi dal termine di presentazione annuale delle domande.

Gli acquisti previsti dalla lettera *c)* devono essere documentati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annata dichiarata avversa.

## Art. 61.

A corredo delle domande, i richiedenti sono tenuti ad allegare, caso per caso, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società;
- dichiarazione del tribunale sulla pienezza delle facoltà della società con l'indicazione del legale rappresentante della stessa;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- delibera del competente organo societario, con cui si approva l'iniziativa e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla superficie aziendale ed agli eventuali coadiuvanti familiari;
- relazione tecnico-economica nella quale siano indicati gli obiettivi degli investimenti da effettuare, la descrizione dell'azienda con l'indicazione della ripartizione colturale delle superfici e della consistenza media degli allevamenti zootecnici;
- dichiarazione del consorzio apistico provinciale, nella quale si attesti che nel biennio precedente il richiedente ha assolto l'obbligo della denuncia degli alveari, ovvero qualora si tratti di inizio attività, ha frequentato con esito favorevole un corso di tecnica e di patologia apistica o è in possesso della qualifica di esperto apistico;
- concessione o autorizzazione edilizia o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
- disegni vistati per conformità alla concessione o autorizzazione edilizia;

certificato catastale o titolo equipollente di possesso ed estratto autentico di mappa dei beni immobili ove saranno eseguite le opere;

computo metrico estimativo delle opere da eseguire, sottoscritto da un tecnico abilitato;

preventivi riguardanti l'acquisto di arnie e alveari, di famiglie di api, di attrezzature apistiche, macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti degli apicoltori.

## Capo III

*Contributi agli apicoltori singoli od associati per i danni causati agli alveari da apicali* (legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, art. 4)

## Art. 62.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate a termini di legge entro il 30 settembre di ogni anno alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Ad eventuale completamento delle domande gli acquisti devono essere documentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande stesse.

## Art. 63.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

idonea certificazione o dichiarazione del Consorzio apistico provinciale, che comprovi la causa dei danni, l'entità degli stessi e la spesa necessaria per la ricostituzione della consistenza degli alveari nonché i preventivi riguardanti gli acquisti di api che si intendono effettuare o le fatture relative alle spese già sostenute;

dichiarazione del Consorzio apistico provinciale, nella quale si attesti che nel biennio precedente l'apicoltore ha assolto l'obbligo della denuncia degli alveari, ovvero ha frequentato con esito favorevole il corso di tecnica e di patologia apistica o è in possesso della qualifica di esperto apistico;

certificato attestante che l'allevamento dal quale provengono le api acquistate è indenne da malattie infettive oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che detto allevamento non è colpito dal divieto di spostamento;

fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società va inoltre presentata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società;
- dichiarazione del tribunale sulla pienezza della facoltà della società con l'indicazione del legale rappresentante della stessa;
- estratto della delibera del competente organo societario con cui si approva l'iniziativa e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica.

## Capo IV

*Incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione*  
(legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, art. 6)

## Art. 64.

Le domande di premio, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura dai conduttori delle aziende agricole interessate, tramite i consorzi apistici provinciali, entro il 31 marzo di ogni anno.

## Art. 65.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la superficie globale dell'azienda e la superficie delle colture che si goveranno del servizio di impollinazione.

Nel caso di società va inoltre presentata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della società;
- dichiarazione del Tribunale relativa alla pienezza della facoltà della società con l'indicazione del legale rappresentante della stessa;
- estratto della delibera del competente Organo societario con cui si approva l'iniziativa e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica.

### TITOLO VII

#### CONTRIBUTI AGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE ZOOTECNICO DELLA REGIONE

##### Capo I

*Contributi per la promozione, miglioramento, valorizzazione e potenziamento degli allevamenti e dei loro prodotti nella regione* (legge 29 giugno 1929, n. 1366, legge regionale 8 luglio 1979, n. 34).

##### Art. 66.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esecuzione delle attività proposte.

##### Art. 67.

A corredo delle domande i richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- programma preventivo delle attività da svolgere dettagliato per voci di spesa;
- atto costitutivo e statuto dell'ente;
- delibera del competente organo societario di nomina del Consiglio di amministrazione e del presidente;
- delibera del competente organo societario con cui si approvano i programmi preventivati e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

##### Capo II

*Contributi ai Consorzi apistici provinciali per attività istituzionali* (legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, art. 9, commi 1 e 3)

##### Art. 68.

I consorzi apistici provinciali devono presentare alla direzione regionale dell'agricoltura, in originale e copia, distinte domande di finanziamento per i commi 1 e 3 entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio delle attività e delle spese di gestione programmate.

##### Art. 69.

A corredo delle domande i suddetti consorzi devono allegare la seguente documentazione:

- programmi preventivi e relazioni tecnico-economiche dettagliate secondo le finalità previste dai distinti commi;
- atto costitutivo e statuto;
- delibera del competente organo societario di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente;
- delibera del competente organo societario con cui si approvano i programmi preventivati e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

### Capo III

*Sovvenzioni per l'attuazione di programmi di profilassi e risanamento delle malattie delle api* (legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, art. 15)

##### Art. 70.

I consorzi apistici provinciali devono presentare domanda di finanziamento, in originale e copia, alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esecuzione del programma di profilassi e risanamento; qualora ricorrano necessità oggettive, la domanda può essere presentata anche durante il corso dell'anno.

##### Art. 71.

A corredo della domanda i suddetti consorzi devono allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- delibera del competente organo societario di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- programma di profilassi e risanamento delle malattie delle api dettagliato per voci di spesa illustrate da apposita relazione;
- verbale di approvazione del preventivo di spesa del programma da parte dell'organo competente del consorzio apistico e di delega al legale rappresentante di presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della domanda di finanziamento.

### Capo IV

*Sovvenzioni per l'attuazione di programmi di risanamento e profilassi del bestiame* (legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni).

##### Art. 72.

Le domande di sovvenzione vanno presentate, in originale e copia, alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esecuzione delle attività proposte; qualora ricorrano necessità oggettive, la domanda può essere presentata anche durante il corso dell'anno.

##### Art. 73.

A corredo delle domande i richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- proposta di programma preventivo delle attività da svolgere dettagliato per voci di spesa;
- atto costitutivo e statuto;
- delibera del competente organo societario con cui si approvano i programmi preventivati e si incarica il legale rappresentante a presentare domanda, sottoscrivere dichiarazioni, atti e quietanze necessari al completamento della pratica;
- delibera del competente organo societario di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

### TITOLO VIII

#### AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E CALAMITÀ NATURALI

##### Capo I

*Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione* (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera b).

##### Art. 74.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 75.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

stato di famiglia;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

Nel caso di società o cooperative, si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale, con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

## Capo II

*Mutui decennali o in alternativa contributi in conto capitale per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera e).*

## Art. 76.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 77.

I termini di inizio per la presentazione delle domande decorrono dal giorno in cui si è verificato l'evento.

## Art. 78.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dai seguenti documenti distinti a seconda della tipologia dell'intervento:

## a) ricostituzione scorte:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

offerte e preventivi di spesa;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento della calamità e quelle distrutte e danneggiate;

## b) ripristino strutture con spesa inferiore a L. 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

computo metrico estimativo firmato dal richiedente o preventivo di spesa o offerte;

altri eventuali documenti che saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

## c) ripristino strutture con spesa superiore a L. 5.000.000:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato o preventivo di spesa o offerte;

certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino.

Nel caso la richiesta di contributo riguardi società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a L. 30.000.000 potrà essere autorizzato dal direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta.

## Capo III

*Contributi previsti per le pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole e consorziate (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, secondo comma, lettera g).*

## Art. 79.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

## Art. 80.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

delibera consiliare di approvazione dell'iniziativa e contestuale delega al legale rappresentante di inoltro della domanda di contributo e di riscossione del medesimo;

atti comprovanti sia l'ammasso delle pomacee non commercializzabili provenienti dalle aziende degli associati, sia l'avvio di tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool.

## Capo IV

*Contributi in conto capitale per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui (legge 14 febbraio 1982, n. 185, art. 3, terzo comma, lettera a).*

## Art. 81.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

#### Art. 82.

A seconda dell'ente richiedente le domande, devono essere corredate caso per caso da:

##### a) consorzi di bonifica:

deliberazione del consiglio dell'ente con la quale si autorizza il presidente a presentare istanza di contributo;

eventuale ratifica della delibera adottata dal presidente di approvazione del progetto;

assenso dei proprietari frontisti con firme autenticate;

disegni di progetto firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

##### b) consorzi di miglioramento fondiario:

atto costitutivo e statuto;

deliberazione di incarico al presidente di presentare domanda di contributo ed incassare i relativi fondi;

disegni di progetto firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

##### c) società semplici di tipo agrario:

atto costitutivo;

disegni di progetto firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnica illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;

##### d) comuni e comunità montane:

assenso dei frontisti con firme autenticate;

delibera di approvazione del progetto e di autorizzazione nei riguardi del sindaco o del presidente a presentare domanda di contributo e ad agire per conto dei proprietari frontisti;

disegni di progetto firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.

#### Capo V

*Contributi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare* (legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, terzo comma, lettera b).

#### Art. 83.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

#### Art. 84.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

deliberazione del consiglio dell'ente con la quale si autorizza il presidente a presentare istanza di contributo;

eventuale ratifica della delibera adottata dal presidente di approvazione del progetto;

disegni di progetto firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.

#### Capo VI

*Contributi per il ripristino delle strade classificate vicinali* (legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, art. 10)

#### Art. 85.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del decreto del presidente della giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

#### Art. 86.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

deliberazione della giunta che incarica il sindaco a presentare la domanda di contributo e ad agire per conto del comune;

delibera di giunta di approvazione del progetto;

delibera di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 9;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;

relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato;

concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.

#### Capo VII

*Contributi per l'esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature ed altri materiali destinati a prevenire i danni da grandine, brina e gelo* (legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, art. 2, lettera a).

#### Art. 87.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate, alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

#### Art. 88.

Le domande, redatte su modelli predisposti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

relazione tecnica economica firmata da un tecnico abilitato;

computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato oppure offerte;

disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;

certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati alle opere;

estratto di mappa;

Nei casi di richiesta di contributo riguardi società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificato di vigenza rilasciato dal tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;

fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

## Capo VIII

*Contributi per l'esecuzione di impianti di razzi antigrandine o di altri mezzi di difesa e per l'acquisto delle relative attrezzature, contributi sulla spesa occorrente per l'acquisto di razzi e di altri mezzi di difesa antigrandine* (legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, art. 2, lettere b) e c).

## Art. 89.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

## Art. 90.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto del consorzio;
- delibera consiliare di approvazione dell'iniziativa e contestuale delega al legale rappresentante di inoltrare agli uffici competenti la relativa domanda di contributo ed incassare il relativo importo;
- fatture quietanzate;
- parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

## Capo IX

*Anticipazione dei contributi statali ai Consorzi di produttori agricoli per la difesa contro la grandine* (legge regionale 20 giugno 1983, n. 61)

## Art. 91.

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura.

## Art. 92.

Le domande, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- statuto sociale del Consorzio;
- atti deliberativi per la nomina dei componenti delle cariche sociali;
- riassunti dei ruoli esattoriali emessi a carico dei soci consorziati;
- deliberazione del consiglio di amministrazione relativa alla richiesta di anticipazione del concorso statale ed all'impegno di riversare comunque all'Amministrazione regionale, qualora il concorso statale non coprisse l'intera anticipazione, l'intero importo anticipato.

## Titolo IX

## SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

## Capo I

*Contributi a Province, Comuni, Enti, Istituti, Associazioni, Consorzi, Comitati e Cooperative per l'organizzazione di manifestazioni e convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni nei settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura, nonché per la loro diffusione e valorizzazione* (legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, art. 11, lettera b).

## Art. 93.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura prima dell'inizio delle manifestazioni o attività programmate e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

## Art. 94.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
- deliberazioni o altro atto equipollente con la quale, nell'approvare le iniziative, viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;
- preventivo particolareggiato delle attività programmate;
- relazione illustrativa delle attività programmate;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- per le società cooperative: il certificato di vigenza del tribunale.

## Capo II

*Sovvenzioni, nel campo agricolo per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre mercati, rassegne, esposizioni, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale* (legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 1, punto 3, lettera a).

## Art. 95.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura prima dell'inizio delle manifestazioni o attività programmate e comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

## Art. 96.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
- deliberazioni o altro atto equipollente con la quale, nell'approvare le iniziative, viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;
- preventivo particolareggiato delle attività programmate con indicazione dei mezzi di finanziamento;
- relazione illustrativa delle attività programmate;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- per le società cooperative: il certificato di vigenza del tribunale.

## Capo III

*Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo* (legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, art. 3, lettere a) e c)

## Art. 97.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura prima dell'inizio delle manifestazioni o attività programmate e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

## Art. 98.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

deliberazione o altro atto equipollente con la quale, nell'approvare le iniziative, viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;

preventivo particolareggiato delle attività programmate con indicazione dei mezzi di finanziamento;

relazione illustrativa delle attività programmate;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

per le società cooperative: il certificato di vigenza del tribunale.

Per le richieste riguardanti le sovvenzioni sulle spese di gestione ordinaria deve essere allegata alla domanda, a termini di legge, la previsione annuale degli oneri gestionali.

#### Capo IV

*Contributi a favore di cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, Consorzi di tutela vini D.O.C., Associazioni di produttori, E.R.S.A., Centro regionale di sperimentazione agraria, Province, Comunità montane ed altri Enti per l'attuazione di programmi concernenti la lotta antiparassitaria guidata e integrata* (legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, art. 2).

#### Art. 99.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'attività programmata.

In via transitoria e solo per il 1993 il termine stabilito è il 31 marzo 1993.

#### Art. 100.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto;

atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

deliberazione o altro atto equipollente con la quale, nell'approvare le iniziative, viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;

preventivo particolareggiato delle attività programmate;

programma delle attività;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

per le società cooperative: il certificato di vigenza del tribunale.

#### Capo V

*Sovvenzioni per la realizzazione dei programmi riguardanti l'assistenza tecnico-economica alle imprese, l'informazione socio-economica, la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione applicata, l'acquisizione di dati e informazioni per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle aziende e alle produzioni locali* (legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, art. 6, punto 3).

#### Art. 101.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di svolgimento dell'attività programmata, a termini di legge.

#### Art. 102.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

atto costitutivo e statuto;

atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

deliberazioni o altro atto equipollente con la quale, nell'approvare le iniziative, viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale le provvidenze di legge;

preventivo particolareggiato delle attività programmate;

programma delle attività;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

per le società cooperative: il certificato di vigenza del tribunale.

#### Art. 103.

Le domande come sopra corredate vengono trasmesse all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per una prima istruttoria di competenza.

#### Art. 104.

Le domande vanno quindi restituite alla direzione regionale dell'agricoltura per l'acquisizione del parere-verifica del comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo e definitivamente inviate all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, unitamente a copia del verbale di detto Comitato, ai fini della concessione delle sovvenzioni.

#### Capo VI

*Premi ai giovani insediati in un'azienda agricola* (legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, art. 5, punto 1, lettera a) e art. 8, punti 1), 2) e 3) e successive modificazioni ed integrazioni).

#### Art. 105.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

#### Art. 106.

Le domande, redatte su modelli predisposti devono essere corredate dalla seguente documentazione:

certificato di nascita;

diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali o diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale a indirizzo agrario oppure attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 3, punto b) della legge regionale 19/88;

dichiarazione di inizio attività presentata all'Ufficio I.V.A.;

certificato di attribuzione del numero della partita I.V.A.;

fotocopia del tesserino del codice fiscale;

atti comprovanti il possesso dell'azienda oggetto del primo insediamento;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà atta a individuare le caratteristiche e le dimensioni aziendali da compilarsi su modelli predisposti;

schede riguardanti i dati caratteristici dell'azienda, il riparto ed utilizzazione della superficie aziendale e l'eventuale quadro di consistenza media degli allevamenti, da compilarsi su modelli predisposti;

atto autentico comprovante l'eventuale contitolarità nella partecipazione del richiedente ad un'impresa familiare o società di persone o cooperativa, aventi per oggetto la gestione dell'azienda, con indicazione della data di assunzione della responsabilità civile e fiscale nella gestione stessa.

#### Capo VII

*Premio a coloro che concedono in affitto un'azienda agricola o terreni coltivabili a giovani agricoltori* (legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### Art. 107.

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettori provinciali dell'agricoltura.

## Art. 108.

Le domande dei singoli concedenti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- contratto di affitto registrato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il richiedente non è parente o affine entro il terzo grado dell'affittuario.

## Art. 109.

Le domande di società di persone concedenti, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- atti da cui risulti il legale rappresentante;
- atto con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere la provvidenza di legge;
- contratto di affitto registrato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che nessun socio è parente o affine entro il terzo grado dell'affittuario.

Sia i concedenti singoli sia le società di persone devono inoltre corredare le rispettive domande con la seguente documentazione relativa all'affittuario:

- certificato di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli;

diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali o diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale a indirizzo agrario; oppure attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 3, punto *b*), della legge regionale 19/88;

- dichiarazione di inizio attività presentata all'Ufficio I.V.A.;
- certificato di attribuzione del numero della partita I.V.A.;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- atti comprovanti il possesso dell'azienda oggetto del primo insediamento;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà atta ad individuare le caratteristiche e le dimensioni aziendali, compilata su modelli predisposti;

schede riguardanti i dati caratteristici dell'azienda, il riparto ed utilizzazione della superficie aziendale e l'eventuale quadro di consistenza media degli allevamenti, compilate su modelli predisposti;

atto autentificato comprovante l'eventuale contitolarità nella partecipazione del giovane a un'impresa familiare o società di persone o cooperativa, aventi per oggetto la gestione dell'azienda, con indicazione della data di assunzione della responsabilità civile e fiscale nella gestione stessa.

TURELLO

93R0411

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 345.000</li> <li>- semestrale ..... L. 188.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul>		<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 63.000</li> <li>- semestrale ..... L. 44.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 193.000</li> <li>- semestrale ..... L. 105.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 664.000</li> <li>- semestrale ..... L. 366.000</li> </ul>
--	--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 325.000
Abbonamento semestrale .....	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 3 0 9 3 \*

L. 1.300